



SENT. 172/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 58845 del Registro di Segreteria,
promosso da OMISSIS (C.F. OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS) e
residente a OMISSIS, Via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv.

Enrico Rizzo (C.F.: RZZNRC69T25D086D) con il quale è
elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
avvocatoenricorizzo@pec.it

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in
Roma alla via Ciriaco De Mita 21;

avverso

la sentenza n. 148/2020 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Calabria, depositata in data 8 giugno 2020.



Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano; nessuno è comparso né per l'appellante né per l'appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall'odierno appellante volto alla declaratoria del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, unitamente agli arretrati maggiorati degli accessori di legge, compensando le spese di lite.

Con atto depositato in data 7 giugno 2021, il soccombente ha promosso appello, lamentando l'erroneità della pronuncia in considerazione della necessità che il diritto di azione non sia subordinato alla previa istanza amministrativa, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento e anche in considerazione dell'orientamento ormai univoco delle sezioni di appello che riconoscono l'applicazione dell'art. 54 cit. a tutti coloro che abbiano alla data del 31.12.1995 maturato i requisiti per accedere al sistema pensionistico con criterio misto.

Con ordinanza a verbale del 24 ottobre 2023 la causa è stata rinviata



per mancata comparizione dell'appellante e in data 8 marzo 2024 è pervenuta la revoca del mandato al difensore costituito.

All'udienza del 19 marzo 2024, il Collegio ha quindi rinviato nuovamente la discussione, dando termine di trenta giorni all'appellante per la costituzione di un nuovo difensore.

All'udienza odierna, assenti le parti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Il giudizio va estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.g.c. a mente del quale *“Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”*.

2. Nel caso di specie, dopo il primo rinvio per mancata comparizione, con ordinanza a verbale, all'udienza del 19 marzo 2024, il Collegio ha rilevato che era pervenuta – il giorno 8 precedente – una nota a firma dell'appellante del 15/05/2023, con la quale la parte aveva manlevato l'avv. Enrico Rizzo, suo difensore, *“da qualunque responsabilità professionale”*, ed esonerato dal presenziare all'udienza del 24/10/2023. L'appellante ha precisato di essere stato reso edotto, anche *“alla luce delle nuova giurisprudenza [...] circa i rischi dell'inammissibilità dell'appello, nonché alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali che avallano ed ammettono il ricalcolo*



della pensione in via stragiudiziale". Il tenore letterale della nota non deponeva nel senso di una chiara rinuncia agli atti del giudizio, sicché il Collegio ha fissato, con ordinanza a verbale, il termine di trenta giorni per la costituzione di un nuovo difensore, rinviando la discussione dell'udienza alla data del 18 giugno 2024, con onere di comunicazione dell'estratto del verbale alla parte personalmente.

L'art. 182 c.g.c. direttamente applicabile al processo contabile – in forza del rinvio contenuto nell'art. 29, comma 1, c.g.c. – stabilisce, infatti, che il giudice *"Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione"*. Il testo, nella suespressa formulazione, risulta integrato nella parte in cui prevede espressamente che sia sanabile mediante il rilascio di procura alle liti anche il vizio derivante dalla mancanza *ab origine* della stessa, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, era invece escluso da ogni possibile sanatoria (Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2022 n. 37434).

Tale orientamento ha trovato secca smentita dal legislatore che, con legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha ulteriormente modificato il testo della norma, già ritoccato con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d.



SENT. 172/2024

"Riforma Cartabia"), e ha anche previsto l'applicabilità dello *jus superveniens* ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. La norma, tuttavia, in chiave retrospettiva, funge da criterio interpretativo anche per i processi instaurati prima di quella data, come quello in esame e, dunque, deve ritenersi che, essendo perentorio il termine per la sanatoria del vizio derivante dalla mancata costituzione in giudizio di un nuovo procuratore munito di mandato *ad litem*, la mancata ottemperanza dell'ordine del giudice determini l'estinzione della causa.

3. Poiché l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, comma 4, c.g.c.) non rileva la mancata eccezione dell'appellato, peraltro non costituito.

4. L'appello deve essere dichiarato estinto e le spese di lite rimangono a carico della parte anticipataria.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite sono a carico dell'anticipatario.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 LUGLIO 2024

Il Dirigente



SENT. 172/2024

Firmato digitalmente

Dott. Massimo Biagi

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 LUGLIO 2024

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

Dott. Massimo Biagi

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10 LUGLIO 2024

Il Dirigente



SENT. 172/2024

(Firmato digitalmente)

Dott. Massimo Biagi